

verremmo a costituire una limitazione alla libertà personale. Per conseguenza credo che non si possa accettare questo emendamento.

GALEAZZI. Mi duole che io non possa fare altro che un auspicio: — che venga una legge che ripari quello che il sottosegretario di Stato dice ingiustizia, legge che prescriva che i doveri dei cittadini sono direttamente proporzionali alla elevatezza della classe cui essi appartengono, e li valuti ad anni!

PRESIDENTE. Come augurio può essere ammesso! (*Si ride*).

Pongo a partito l'articolo 44.

(*È approvato*).

Art. 45.

Rispetto agli obblighi di servizio, l'ufficiale in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo temporaneo;
- c) in congedo assoluto.

(*È approvato*).

Art. 46.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Governo, per essere all'occorrenza, a seconda della sua attitudine, chiamato a prestare servizi per i quali non siano negli ordinamenti militari stabiliti appositi personali, o altri servizi specificati dai regolamenti.

(*È approvato*).

Art. 47.

Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme,

- a) 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;
- a) 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;
- a) 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;
- a) 68 anni, se colonnelli;
- a) 66 anni, se tenenti colonnelli;
- a) 65 anni, se maggiori;
- a) 62 anni, se capitani;
- a) 60 anni, se subalterni

e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Nella legislazione attuale gli ufficiali, quando cessano di appartenere alla riserva, cessano anche di essere iscritti in qualsiasi ruolo, e l'onorevole sottosegretario

di Stato sa quanto questo sia di dolore a chi ha servito il Paese con fedeltà, con onore e con passione. Capisco che condizioni di età e di salute possano mettere gli individui nella assoluta impossibilità di servire il Paese, ma questo non può misconoscere chi gli ha donato la vita o la salute. Ed è anche di alto significato morale mantenere almeno dei vincoli ideali con gente, che ha fatto sempre il suo dovere verso la Patria. Pregherei pertanto l'onorevole sottosegretario di Stato di accettare questa volta una mia preghiera: istituire cioè uno speciale ruolo a cui possano essere iscritti coloro che abbiano superati i limiti di età per la riserva, per modo che, comparando il loro nome nell'annuario, possano avere la soddisfazione di non avere tutto troncato con la famiglia militare, che Ella sa, onorevole sottosegretario, quanto si ama!

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo su questa proposta?

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Ministero della guerra è completamente penetrato del nobile spirito che informa la proposta dell'onorevole Galeazzi. Come già dissi all'onorevole Galeazzi, faremo in modo che l'annuario contenga l'anno venturo, come quello della marina, l'indicazione degli ufficiali che non fanno più parte dei ruoli, purchè ne facciano domanda. È questo un grosso lavoro, ma lo faremo volentieri.

GALEAZZI. Ringrazio il Governo a nome di una benemerita categoria.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 47.

(*È approvato*).

Art. 48.

L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

(*È approvato*).

Art. 49.

L'ufficiale di complemento può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo; e, a sua domanda, anche senza assegni.

(*È approvato*).